

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

STATUTO

DELIBERA N. 17 DEL 18/4/2000.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. 1. Il Comune di GALLIATE LOMBARDO è l'ente autonomo che, secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato, rappresenta la propria Comunità.
2. 2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. 1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità e la tutela ambientale del territorio, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della costituzione.
2. 2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. 3. La sfera di governo del Comune è relativa al proprio ambito territoriale.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. 1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà.
2. 2. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia e della Provincia di Varese, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. 3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione e con lo Stato sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. 1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 3,700 confinante con i Comuni d'Azzate, Daverio e Bodio Lomnago.
2. 2. Il palazzo civico è la sede comunale.
3. 3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. 4. La modifica dell'ubicazione della sede comunale è disposta dal consiglio comunale.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. 1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. 3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al I comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Il messo comunale è nominato dal Sindaco.

Art. 6 - Identificazione

1. 1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome "Comune di Galliate Lombardo - Provincia di Varese" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13.07.1969.
2. 2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 13.7.1969.
3. 3. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono consentiti solo con l'autorizzazione della Giunta Comunale.

TITOLO I

Ordinamento dell'Ente

CAPO I

GLI ORGANI ELETTIVI ISTITUZIONALI

Art. 7 - Organi elettivi

1. 1. Sono organi politici istituzionali del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 8 - Consiglio Comunale - Elezione ed attribuzioni

1. 1. L'elezione, la durata del mandato e le singole attribuzioni del consiglio comunale sono disciplinate dalla Legge.
2. 2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale e le singole attribuzioni si esplicano attraverso l'esercizio di tre fondamentali funzioni : funzione normativa, di programmazione e d'indirizzo e controllo politico.

Art. 9 - Funzione normativa del consiglio comunale

1. 1. Il consiglio comunale, nell'ambito delle proprie singole competenze definite dalla legislazione statale, adotta tutti i provvedimenti necessari a disciplinare la propria attività; in particolare provvede all'adozione e all'eventuale revisione dello Statuto comunale nonché all'adozione delle norme regolamentari d'organizzazione dell'Ente.

Art. 10 - Funzione di programmazione del consiglio comunale

1. 1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, al Consiglio compete l'adozione di tutti gli atti necessari a definire gli obiettivi tramite i quali realizzare un

armonioso sviluppo urbanistico del territorio, nonché gli atti di programmazione economica idonei a soddisfare i bisogni della collettività che rappresenta.

Art. 11 - Funzione d'indirizzo e controllo politico del consiglio comunale

1. 1. Il consiglio nella prima seduta dopo le elezioni individua, quale atto fondamentale d'indirizzo politico, i tempi e le priorità d'attuazione delle linee programmatiche di governo presentate dal Sindaco ed inerenti i progetti ed i programmi che s'intendono realizzare durante il mandato elettivo.
2. 2. Il Sindaco, di concerto con la Giunta Comunale, predispone il documento illustrativo le linee programmatiche di governo e lo presenta al Consiglio comunale per l'esame e la successiva approvazione.

Art. 12 - Funzionamento del consiglio comunale

1. 1. Le funzioni del Consiglio comunale vengono svolte attraverso l'emanazione di provvedimenti collegiali, deliberazioni, adottati nel corso delle sedute convocate e presiedute dal Sindaco.
2. 2. In caso d'assenza del sindaco il consiglio è convocato dal Vice Sindaco.
3. 3. Le sedute sono convocate dal Sindaco con avvisi scritti, contenenti gli argomenti di discussione della seduta, da pubblicare all'Albo Pretorio e contestualmente da notificare ai singoli consiglieri.
4. 4. La pubblicazione all'Albo Pretorio e la notifica degli avvisi di convocazione deve avvenire almeno tre giorni prima di quello della seduta, escludendo eventuali giorni festivi da tale computo.
5. 5. In caso d'urgenza la pubblicazione e la notificazione degli avvisi di convocazione può essere disposta almeno ventiquattro ore prima dell'ora prevista per l'adunanza consiliare; inoltre, gli avvisi di convocazione delle sedute in cui si debba provvedere all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale e all'approvazione del rendiconto finanziario dell'ente, devono essere pubblicati e notificati almeno cinque giorni prima di quello della seduta.
6. 6. Il deposito, nella segreteria comunale, degli atti contabili di cui al precedente comma deve essere disposto entro i termini previsti dal regolamento comunale di contabilità e dalla normativa vigente.

Art. 13 - Informazione ai consiglieri comunali degli argomenti all'ordine del Giorno

1. 1. L'elenco degli argomenti trattati nelle sedute consiliari deve essere notificato personalmente a tutti i consiglieri o ai propri familiari conviventi.
2. 2. Al fine di consentire a tutti i consiglieri comunali, un'adeguata e tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno, contestualmente alla data di notifica dell'avviso di convocazione, i fascicoli contenenti la relativa documentazione devono essere messi a disposizione degli stessi tramite deposito nella Segreteria Comunale, dove potranno essere visionati durante l'orario di servizio degli uffici.

Art. 14 - Validità delle sedute consiliari

1. 1. Le adunanze consiliari sono valide qualora partecipino alle stesse almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al comune; qualora non si raggiunga il numero necessario per la validità della seduta deve disporsi, con avviso scritto da notificare e pubblicare nei termini di cui all'art. 12, una seconda convocazione.
2. 2. La seduta di seconda convocazione è valida se risultano presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune.

3. 3. Nel numero dei Consiglieri necessari per la validità della suddetta seduta non si computa il Sindaco.

Art. 15 - Validità delle deliberazioni consiliari

1. 1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali espressamente previste dalla legge o dallo Statuto.
2. 2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola, con votazione palese; Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. 3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
4. 4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, con la collaborazione del responsabile del Servizio competente. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi d'incompatibilità.
5. 5. In caso d'assenza del Segretario per cause d'incompatibilità o per causa di forza maggiore verificatasi immediatamente prima dell'ora dell'adunanza, il Presidente designa il consigliere comunale che assumerà la funzione di verbalizzante, consigliere che non parteciperà quindi né alla discussione né alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno.
6. 6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 16 - I consiglieri comunali

1. 1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge, che dispone anche le modalità di presentazione delle dimissioni degli stessi nonché la loro surrogazione in caso di morte, sospensione o decadenza.
2. 2. I consiglieri assumono la carica all'atto di proclamazione degli eletti o, in caso di surrogazione, immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio.
3. 3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su ogni altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti provvedendo a dichiararne l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità.
4. 4. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non espressamente indicato nell'oggetto, l'eventuale surrogazione degli ineleggibili o di chi dichiara di non accettare la carica o l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 17 - Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. 1. I consiglieri comunali che non partecipino a tre sedute consecutive per motivi diversi dal proprio stato di salute o di quello di propri familiari vengono dichiarati decaduti con provvedimento consiliare che contestualmente ne dispone la surroga.
2. 2. Prima di pronunciare la decadenza, il Sindaco invita il Consigliere interessato al provvedimento a trasmettere entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta, giustificazioni in merito alle sue assenze. Il Consiglio Comunale procederà alla decadenza del Consigliere interessato qualora non ritenga sufficienti le motivazioni addotte dal Consigliere stesso o quando trascorso il termine sopra citato non pervenga alcuna giustificazione.

Art. 18 - Gruppi Consiliari

1. 1. I consiglieri comunali devono costituirsi in Gruppo e ne danno comunicazione al Segretario comunale.
2. 2. Nelle more di designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti della Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 19 - Commissioni Consiliari

1. 1. Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari permanenti o temporanee, assicurando la presenza di consiglieri rappresentanti, con criterio proporzionale, tutti i gruppi politici in esso presenti.
2. 2. La disciplina del funzionamento delle Commissioni viene disposta dallo stesso Consiglio contestualmente nel provvedimento di costituzione della commissione.

Art. 20 - Attribuzioni delle commissioni

1. 1. Le commissioni consiliari, con funzioni esclusivamente consultive, hanno il compito di disporre un'attività propedeutica delle decisioni del consiglio che richiedano una particolare ed approfondita indagine conoscitiva, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio stesso.

Art. 21 - Nomina, composizione e presidenza della Giunta Comunale

1. 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori nominati dal Sindaco anche fuori dei componenti del consiglio comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti d'eleggibilità alla carica di consigliere.
2. 2. Non può essere nominato dal Sindaco più di un assessore esterno al Consiglio Comunale.
3. 3. Il Sindaco designa tra gli assessori consiglieri chi svolgerà le funzioni di Vicesindaco.
4. 4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina dei membri della Giunta comunale al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Art. 22 - Competenze della Giunta Comunale

1. 1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti d'amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze previste per legge e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.
2. 2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali s'indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 23 - Funzionamento e convocazione della Giunta Comunale

1. 1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori, fissa gli oggetti da trattare nella seduta.
2. 2. L'attività della Giunta è collegiale ed è coordinata dal Sindaco, il quale ne presiede le sedute assicurando l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. 3. Le sedute della Giunta sono segrete.

4. 4. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti favorevoli dei membri presenti alla seduta.
5. 5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 24 - Il Sindaco - Elezione, durata del mandato, cessazione e sospensione dalla carica

1. 1. L'elezione e la durata del mandato del Sindaco sono disciplinate dalla legge, così come le cause di cessazione o sospensione della carica.
2. 2. La cessazione dalla carica del Sindaco determina lo scioglimento del Consiglio Comunale e la decadenza della Giunta. Nel caso di sospensione del Sindaco o suo temporaneo impedimento le funzioni sono svolte dal Vicesindaco sino al perdurare di tali cause.
3. 3. Il Sindaco è inoltre sostituito dal Vicesindaco in caso di rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso, sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
4. 4. A seguito di dimissioni del Sindaco divenute irrevocabili viene nominato un commissario straordinario che svolgerà le sue funzioni sino alle elezioni del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 25 - Attribuzioni d'amministrazione

1. 1. Il Sindaco:
 - a) a) ha la rappresentanza generale e legale dell'Ente;
 - b) b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica del Comune;
 - c) c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) d) può sospendere l'adozione d'atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) e) impartisce direttive ai responsabili di servizio e al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) f) ha facoltà di delega;
 - g) g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - i) i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - j) j) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni;
 - k) k) determina, anche sulla base delle indicazioni dei cittadini, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali;
 - l) l) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio prenda atto della decadenza della Giunta;
 - m) m) nomina i responsabili di servizio e il Direttore Generale.

Art. 26 - Attribuzioni di vigilanza

1. 1. Il Sindaco:
 - a) a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e dati anche riservati;
 - b) b) promuove direttamente avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

- d) d) può disporre l'acquisizione d'atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e informa il Consiglio Comunale;
- e) e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27 - Attribuzioni d'organizzazione

1. 1. Il Sindaco:

- a) a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute; predispone la convocazione del Consiglio e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione entro 20 giorni inserendo le richieste all'ordine del giorno del Consiglio;
- b) b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalla legge;
- c) c) propone argomenti da trattare, dispone senza obbligo di formalità, la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) d) ha il potere di delega generale e parziale nelle sue attribuzioni ad uno o più Assessori;
- e) e) può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti al Segretario Comunale e attribuirgli particolari deleghe;
- f) f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Capo II

ORGANI BUROCRATIVI ED UFFICI

Art. 28 - Segretario Comunale

- 1. 1. Il Comune ha un Segretario Titolare dirigente dipendente da apposita Agenzia.
- 2. 2. Viene nominato dal Sindaco, scelto tra i segretari iscritti all'Albo Regionale dei Segretari Comunali o provinciali, e dal Sindaco stesso dipende funzionalmente.
- 3. 3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.
- 4. 4. Il Segretario Comunale svolge le funzioni precisate dalla legge, quelle attribuitegli dallo Statuto o dai regolamenti, e quelle conferitegli dal Sindaco.

Art. 29 - Direttore Generale

- 1. 1. L'Ente, su proposta del Sindaco, può stipulare con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, apposita convenzione per la nomina di un direttore generale che provveda alla gestione coordinata e unitaria tra i Comuni interessati.
- 2. 2. Qualora non s'intenda stipulare la suddetta convenzione, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario dell'Ente.

Art. 30 - Funzioni del Direttore Generale

- 1. 1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.

Inoltre allo stesso spetta l'assolvimento d'ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. 2. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora non vengano realizzati gli obiettivi indicati dagli organi di governo dell'Ente.
3. 3. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Art. 31 - I Responsabili dei servizi

1. 1. Il Sindaco con proprio atto di nomina individua, tra i dipendenti dell'Ente in possesso di requisiti oggettivi e soggettivi per tale incarico, i responsabili dei servizi a cui attribuire la gestione amministrativa.
2. 2. I responsabili dei servizi nell'ambito delle proprie funzioni di gestione, sono competenti ad emanare gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno e che la legge, lo statuto o i regolamenti, non assegnino agli organi di governo dell'Ente.
3. 3. I responsabili devono inoltre assicurare, con propria autonomia operativa, e nel rispetto delle loro competenze e delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, l'ottimale gestione delle risorse a loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.

Art. 32 - Principi Organizzatori della struttura amministrativa

1. 1. L'ottimizzazione della gestione amministrativa dell'Ente deve perseguirsi dando attuazione ai seguenti principi:
 - a) a) organizzazione del lavoro secondo il metodo della programmazione;
 - b) b) massima flessibilità della struttura e del personale, prevedendo in particolare un'articolazione dell'organizzazione in uffici appartenenti ad aree diverse ma collegati funzionalmente, al fine di garantire il miglior grado di coordinamento di tutte le attività gestionali.
2. 2. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. 3. Il regolamento individua le forme e le modalità d'organizzazione e di gestione della struttura amministrativa

Art. 33 - Revisore del Conto

1. 1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalla legge, non deve trovarsi in una delle situazioni indicate dall'Art. 102 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77;
2. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dalla legge, il Revisore avrà diritto d'accesso agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
3. 3. Per quanto non previsto troveranno applicazione gli artt. 104 e seguenti del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

Art. 34 - Principi Generali di controllo interno

1. 1. Il comune promuove la dotazione di strumenti adeguati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e a valutare le prestazioni del personale nonché a valutare l'adeguatezza delle scelte programmatiche con riguardo alla congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Titolo II

Organizzazione territoriale e forme associative

Capo I

FORME COLLABORATIVE

Art. 35 - Organizzazione sovracomunale

1. 1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 36 - Principio di collaborazione

1. 1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 37 - Convenzioni

1. 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, in altre parole l'esecuzione e la gestione d'opere pubbliche, la realizzazione d'iniziativa e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione d'apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. 2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 38 - Consorzi

1. 1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, in altre parole per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione d'azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. 2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. 3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. 4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 39 - Unione di Comuni

1. 1. In attuazione del principio di cui al precedente art.41 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con

l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. 2. Le unioni che prevedono di utilizzare contributi aggiuntivi devono essere preventivamente sottoposte a consultazione referendaria.

Art. 40 - Accordi di programma

1. 1. Il Comune per la realizzazione d'opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. 2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) c) assicurare il coordinamento d'ogni altro connesso adempimento.
3. 3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre funzioni attribuite con lo Statuto.

Capo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41 - Partecipazione

1. 1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

Art. 42 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. 1. I cittadini ed i soggetti portatori d'interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti, comunali.
2. 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli sia di soggetti collettivi rappresentativi d'interesse superindividuali.
3. 3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. 4. Il regolamento, stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie d'atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi d'individuazione del responsabile del procedimento.
5. 5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme d'idonea pubblicizzazione e informazione.

6. 6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. 7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente alla emanazione del provvedimento finale.
8. 8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. 9. Se l'intervento partecipativo non concerne la emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto entro 30 giorni, le proprie valutazioni sulla istanza, la petizione e la proposta.
10. 10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. 11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 43 - Istanze

1. 1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici spetti dell'attività dell'amministrazione.
2. 2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco.
3. 3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 44 - Petizioni

1. 1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. 2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 48 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alle indicazioni contenute nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. 3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. 4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. 5. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
6. 6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 45 - Proposte

1. 1. Il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni

successivi all'organo competente corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. 2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. 3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. 4. Il contenuto di una proposta rigettata non può costituire oggetto di una nuova iniziativa popolare fino allo svolgimento di nuove elezioni amministrative.

Art. 46 - Associazionismo

1. 1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini.

Art. 47 - Associazioni

1. 1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati le associazioni che operano sul territorio.
2. 2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 48 - Organismi di partecipazione

1. 1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. 2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 49 - Incentivazione

1. 1. Alle associazioni ed agli organismi partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.
2. 2. professionale e organizzativo.

Art. 50 - Partecipazioni alle commissioni

1. 1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
2. 2. Gli estranei al consiglio comunale sono privi di potestà decisionale.

Art. 51 - Referendum

1. 1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. 2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
3. 3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) a) il 30% del corpo elettorale;
 - b) b) il consiglio comunale a maggioranza qualificata.

4. 4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 52 - Effetti del referendum

1. 1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. 2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 53 - Diritto di accesso

1. 1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. 3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 54 - Diritto di informazione

1. 1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. 2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza
3. 3. degli atti.
4. 4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5. 5. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
6. 6. Il regolamento sul diritto di accesso norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n.241.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 55 - Nomina

1. 1. Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al comune.
2. 2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3. 3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 56 – Incompatibilità e decadenza

1. 1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.
2. 2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - c) c) i ministri di culto;
 - d) d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) f) chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;
 - g) g) i candidati o i presentatori di vista alle ultime elezioni amministrative.
3. 3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
4. 4. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza

Art. 57 - Mezzi e Prerogative

1. 1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. 2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istruzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. 3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. 4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. 5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; sollecita, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. 6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
7. 7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 58 - Rapporti con il consiglio

1. 1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro

eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. 2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. 3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Titolo III

Disposizioni Finali

Art. 59 - Statuto

1. 1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. 2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. 3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 60 - Regolamenti

1. 1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. 2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. 3. Nelle altre materie i regolamenti, comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. 4. L'iniziativa dei regolamenti, spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 del presente Statuto.
5. 5. Nella formazione dei regolamenti, possono essere consultati i soggetti interessati.
6. 6. I regolamenti, sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
7. 7. I regolamenti, devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 61 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. 1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 62 - Norme transitorie e finali

1. 1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. 2. Il Consiglio assicura la completa attuazione delle norme contenute nello statuto che presuppongano l'adozione d'ulteriori atti normativi.